



**Regione del Veneto**

**PROVINCIA DI PADOVA      COMUNE DI SAN PIETRO IN GU**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:  
PARTE PRIMA**

Committente: Comune di San Pietro in Gu

Oggetto: PROGETTO DI ARREDO URBANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
BACHECHE COMUNALI

San Pietro in Gu lì 27.05.2022

I Progettisti

Dott. geom. Alberto Franco

Visto e approvazione  
Il Responsabile del Procedimento

# **CAPITOLATO SPECIALE INDICE**

- ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**
- ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE**
- ART. 3 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**
- ART. 4 NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
- ART. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**
- ART. 6 CAUZIONI PROVVISORIA E DEFINITIVA**
- ART. 7 GARANZIE**
- ART. 8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 9 SUBAPPALTO**
- ART. 10 SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI**
- ART. 11 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI**
- ART. 12 PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI**
- ART. 13 DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**
- ART. 14 TEMPO ENTRO I QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI PENALE IN  
CASO DI RITARDO**
- ART. 15 DOCUMENTI DI CONTABILITA'**
- ART. 16 ANTICIPAZIONE**
- ART. 17 REVISIONE PREZZI**
- ART. 18 CONTO FINALE**

**ART. 19 TERMINI PER IL COLLAUDO**

**ART. 20 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

**ART. 21 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

**ART. 22 LAVORI NON PREVISTI**

**ART. 23 RISERVE DELL'APPALTATORE**

**ART. 24 CONTROVERSIE**

**ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA**

**ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ART. 27 PREZZI DELL'APPALTO**

**ART. 28 QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

**ART. 29 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

**ART. 1  
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA BACHECHE COMUNALI .

L'importo complessivo dei lavori Ammonta a euro 7.622,00 (diconsi euro settemilaseicentoventidue/00), di cui:

- a base asta euro 7.400,00 (diconsi euro settemilaquattrocento/00)
- per oneri relativi ai piani di sicurezza cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso d'asta, Euro 222,00, (diconsi euro duecentoventidue/00)

In base alla normativa vigente, si indicano di seguito la categoria prevalente e le altre categorie di lavoro con i relativi importi di Progetto, compresi oneri per la sicurezza.

Categoria prevalente = OS18-A per euro 7.622,00 (diconsi euro settemilaseicentoventidue/00)

L'importo degli oneri per la sicurezza è stato determinato con le modalità stabilite dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'importo della manodopera è stimato in complessivi Euro 2.280,00 (euro duemiladuecentottanta/00).

Designazione delle diverse categoria dei lavori ed oneri non soggetti a ribasso d'asta

CORPI D'OPERA	IMPORTI Euro	Di cui oneri per la sicurezza	Incidenza costo sicurezza	Incidenza mano d'opera	Categori a di lavori	Ali quota % lavori
componenti strutturali in acciaio	7.622,00	222,00	2,91%	29,91%	OS 18-A	67,18%
<b>TOTALI</b>	<b>7.622,00</b>	<b>222,00</b>	<b>2,91%</b>	<b>29,91%</b>	<b>OS 18-A</b>	<b>67,18%</b>

Ammontare delle lavorazioni a misura, a corpo ed in economia:

lavorazioni	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	Importo totale
a misura			
a corpo	7.400,00	222,00	
in economia			
<b>Importo totale</b>	<b>7.400,00</b>	<b>222,00</b>	<b>7.622,00</b>

L'importo di cui sopra potrà subire diminuzioni od aumenti per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli offerti ed indicati nella lista delle categorie di lavoro o forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, e comunque nei limiti fissati dal D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento generale sono indicati nella allegata tabella B.

E' stato utilizzato il vigente prezzario regionale per i lavori pubblici – edizione 2022 voce E.30.06.00. I prezzi – vista la particolarità delle stesse – sono stati stimati in base a indagini di mercato.

## **ART. 2** **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

I lavori dell'appalto consistono essenzialmente in:  
nella realizzazione della manutenzione straordinaria delle bacheche esistenti nelle seguenti vie:

1. Via Rebecca;
2. Via Biasiati;
3. Via Mazzini fronte cimitero;
4. Via Tasca;
5. Piazza Prandina;
6. Via Vecchietta Trevisana

Le bacheche avranno due conformazioni: 1 per il cimitero di lunghezza pari a 1620 mm e per le 5 vie restanti una lunghezza pari a 2430 mm.

La struttura portante, come più dettagliatamente descritto negli elaborati e relazione di calcolo strutturali allegati, è costituita da profilati tipo UNP serie normale UNI-EU 54-DIN 1026 acciaio S 235JR. Tutta la carpenteria sarà zincata a caldo e verniciata a caldo RAL definito dalla DD.LL.

Alla struttura andrà fissata tramite dei profilati 60x60x2 la lamiera microforata per le inserzioni dei necrologi e lo spazio per la posa del futuro tavolato per le affissioni.

La lamiera di copertura da 30/10 verrà sagomata secondo gli elaborati tecnici di progetto

Il cantiere si svolgerà in adiacenza alla via pubblica; di tale circostanza dovrà tenere debito conto l'impresa, sia nella formulazione dell'offerta che della gestione stessa del cantiere.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte e a norma di legge, conformemente alle indicazioni del progetto, nonché alle prescrizioni ed alle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e alle disposizioni che saranno impartite dalla DD.LL.

A termini dell'art. 68 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto, pur essendo esecutivo, non individua specifici prodotti (marca, modello, provenienze, ecc...) limitandosi alla sola definizione delle caratteristiche tecniche, merceologiche di prestazione, ecc..

La dizione "Tipo .... o equivalente", ove presente, ha unicamente valore di individuazione del livello merceologico e qualitativo di riferimento.

Nel presente appalto (se ricorrono i casi previsti dalla vigente normativa) dovrà essere data applicazione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11 ottobre 2017. Pertanto l'impresa è tenuta nella realizzazione dell'opera ad applicare quanto previsto dal progetto esecutivo in materia di specifiche tecniche dell'edificio, dei componenti edilizi e della gestione di cantiere riportati nella relazione tecnica specifica (G.09), nelle specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto – parte 2^ ASPETTI APPLICATIVI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017, nella descrizione delle voci di Elenco Prezzi e negli elaborati progettuali.

Nei riguardi dei CAM l'impresa non potrà addurre nessuna ulteriore pretesa economica oltre al prezzo già offerto.

### **ART. 3**

#### **VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione dei lavori da realizzare.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato.

Le variazioni al contratto sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto; dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale.

### **ART. 4**

#### **NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e norme per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato, alle disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato ed in particolare:

- il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il regolamento generale di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
- il regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145, per la parte ancora vigente;
- Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Codice delle leggi Antimafia : D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 48 Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione".

Il riferimento operato nel presente bando alle disposizioni di legge e di regolamento deve intendersi effettuato al testo vigente, come modificato ed integrato dai successivi provvedimenti legislativi.

L'appaltatore dovrà inoltre ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità alle leggi, ai decreti, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici e tutte le leggi emanate ed emanande riguardanti i materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

#### **ART. 5** **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti dalla legge e dalla normativa vigente o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

#### **ART. 6** **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Ovvero mediante fideiussione, che sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La fideiussione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione. Pertanto qualora la cauzione non venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva:

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 18.04/2016, n. 50. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le garanzie presentate a titolo di cauzione provvisoria o definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

## **ART. 7** **GARANZIE**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e ss.mm.ii. l' appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni di esecuzione è pari ad euro 10.000,00, dei quali euro 7.622,00 per lavori in contratto (salvo rivalutazione a seguito di aggiudicazione dei lavori secondo l'importo offerto), euro 2.378,00 per le opere preesistenti.

Il massimale per l'assicurazione contro i danni di responsabilità civile verso terzi è pari a euro 500.000,00.

La copertura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia della suddetta polizza almeno dieci giorni prima della data stabilita per la consegna dei lavori.

Nel caso di consegna dei lavori sotto riserve di legge la copia della polizza deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di avvenuta consegna.

Per la garanzia per la rata di saldo si veda l'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

## **ART.8** **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il prezzo complessivo netto di aggiudicazione, una volta depurato del ribasso d'asta (applicato solo sulla parte del prezzo a base d'appalto soggetto a tale ribasso) è convenuto **a corpo**. Per la parte a corpo esso è onnicomprensivo, fisso ed invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, pertanto le eventuali maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle comunque prevedibili e/o desumibili dagli elaborati del progetto esecutivo, graveranno sull'Appaltatore il quale è obbligato a eseguire le opere per il prezzo globale a corpo offerto in base a calcoli di propria convenienza e non potrà richiedere a riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta di cui all'art.1, aumentato dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sempre indicati all'art.1.

Come inoltre disposto dal correttivo D.Lgs 56/2017 Art. 60, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, l'impresa dovrà dichiarare di aver preso conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilità d'acqua e di energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali occorrenti.

In sede di partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, l'impresa dovrà dimostrare di aver preso conoscenza del luogo dove dovranno effettuarsi i lavori, della disponibilità d'acqua e di energia elettrica ed in genere di tutte le condizioni relative ai lavori stessi, ai trasporti dai luoghi di produzione, ai materiali occorrenti.

In caso di discordanza tra gli elaborati di progetto e tra essi e il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero LL.PP. vale sempre la soluzione più favorevole alla stazione appaltante, a giudizio insindacabile di questa.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile

## **ART. 9 SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, nonché dall'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

In attuazione alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., nell'eventualità in cui il subappalto di parte delle opere venga autorizzato con le modalità previste dal 18° comma dell'art. 105 medesimo, questa Amministrazione comunica che non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

In questo caso E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso. Tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in sub-contratto di forniture, che siano stati comunicati all'Amministrazione, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato d'avanzamento dei lavori ovvero stato di avanzamento di forniture, ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011, n. 180 (Statuto delle imprese). L'appaltatore si obbliga, inoltre ad inserire nei contratti di subappalto e sub fornitura una clausola in forza della quale anche il subappaltatore o sub-contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell'adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno, invece, effettuati direttamente dalla stazione appaltante per le ipotesi di cui al comma 13 del citato art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che, qualora la stazione appaltante paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle lavorazioni subappaltate.

Il pagamento al subappaltatore sarà effettuato indipendentemente dal pagamento all'appaltatore di quanto dovuto in base alla lettera invito e Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore. Salvo che il contratto non preveda diversamente, la mancata proposta da parte dell'appaltatore del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita per il ritardo nell'esecuzione lavori.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore ed all'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Al fine di permettere alla stazione appaltante di svolgere le verifiche delle clausole contrattuali,

previste dal comma 9, del cit. art. 3, l'appaltatore si impegna a trasmettere alla stessa copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

Si rinvia altresì alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

E' vietata la cessione del contratto.

Il Direttore dei Lavori procede ai controlli indicati all'art. 7 del D.M. n. 49/2018, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati.

## **ART. 10**

### **SICUREZZA LAVORATORI - ISTITUTI PREVIDENZIALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008, la Stazione appaltante ha provveduto alla predisposizione del Piano di Sicurezza del cantiere. Tale piano viene posto in visione unitamente agli altri elaborati progettuali e sarà messo a disposizione della ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, nonché delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. A tal fine l'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto del piano stesso e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore tecnico di cantiere.

L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel Piano di Sicurezza.

Trovano inoltre applicazione le restanti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario è obbligato a redigere e consegnare alla stazione appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva:

a) le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81/2008;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di sicurezza.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

E' prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi. L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici. L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.P.R. 547/77, 164/56, 302/56, 303/56, 320/56 e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori. In particolare l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei Decreti Leg. 277/91, 626/94, 242/96, 493/94, 81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al Decreto Leg. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati. Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

**ART. 11**  
**ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI**

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione lavori. Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento dell'Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti. L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della DD.LL., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.

I lavori da eseguire, le provviste da fare, gli operai e mezzi d'opera da somministrare potranno essere indicate all'Appaltatore mediante Ordini di servizio dati per iscritto dal Direttore dei lavori e progressivamente numerati. L'appaltatore dovrà accusarne ricevuta apponendo la sua firma sulla copia dell'ordine.

Detti ordini potranno anche contenere le prescrizioni relative al tempo in cui deve essere iniziato ed ultimato il lavoro o la provvista ordinata.

**ART. 12**  
**PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI**

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione lavori, la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, a non trattare l'assunzione ed a non assumere personale di qualsiasi genere e categoria dipendente dall'ente appaltante, anche per destinarlo ad altri lavori.

**ART. 13**  
**DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Agli effetti legali, per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo degli stessi, l'assuntore elegge domicilio nel Comune nel cui territorio si devono svolgere i lavori e dovrà farsi rappresentare in qualsiasi momento da persona regolarmente delegata e di pieno gradimento della DD.LL.

**ART. 14**  
**CONSEGNA LAVORI. TEMPO ENTRO I QUALE DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI  
PENALE IN CASO DI RITARDO**

La consegna dei lavori sarà effettuata come previsto dalla normativa vigente.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e notificato all'Appaltatore, questi deve trovarsi sul luogo e fornire il cantiere di mezzi d'opera occorrenti e materiali necessari perché i lavori possano essere iniziati entro il termine che sarà fissato dalla D.L. e condotti con alacrità e sollecitudine.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del committente.

La consegna deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore nella forma stabilita dalla legge e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente l'Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia.

In tal caso l'Appaltatore dovrà presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo di cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti all'esecuzione dei lavori per responsabilità civile verso terzi per la somma specificata dal bando di gara come prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda non si darà corso alla consegna lavori e verrà fissata una seconda data quale termine ultimo e perentorio decorso il quale si considererà revocata l'aggiudicazione all'Appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d'urgenza. In tal caso il Direttore dei lavori, autorizzato dal RUP, indica nel verbale, oltre a quanto previsto all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49/2018, anche le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale. Ad intervenuta stipula del contratto, il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene fissato in **giorni 45 (quarantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori comprende il tempo occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri, nonché quello di normale previsione dei periodi di inattività.

La penale per ritardo nel compimento dei lavori oltre il termine fissato precedentemente è stabilita nella misura del 2 (due) per mille per ogni giorno di ritardo oltre il rimborso all'Amministrazione delle spese per protratta sorveglianza.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso la stazione appaltante avvierà le procedure previste dall'art.108 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

La medesima penale del 2 per mille si applica per ogni giorno di ritardo nel compimento delle lavorazioni indicate nel cronoprogramma allegato al progetto

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 13;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del Contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Eventuali proroghe saranno applicate secondo le norme dell'art.107 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea il procedere a regola d'arte dei lavori verranno disposte sospensioni secondo le norme previste

dall'art.107 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. E dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

**ART. 15**  
**DOCUMENTI DI CONTABILITA'**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme ancora in vigore del regolamento generale approvato con D.P.R. Del 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.

**ART. 16**  
**ANTICIPAZIONE**

All'appaltatore è dovuta una somma, a titolo di anticipazione, con le modalità stabilite dall'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

**ART. 17**  
**REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si applica la clausola della revisione prezzi prevista dall'art. 106, comma 1, lett. a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**ART. 18**  
**CONTO FINALE**

Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori si provvederà alla compilazione dello stato finale e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale sia il suo ammontare, al netto delle ritenute. La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti collaudi, sempre che non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii. e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato.

**ART. 19**  
**TERMINI PER IL COLLAUDO/CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI**

Il collaudo deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori viene emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Esso contiene gli elementi di cui all'art. 229 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii..

## **ART. 20** **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto stabiliscono dal Regolamento Generale, dal Capitolato generale per le parti tuttora vigenti e dal presente Capitolato speciale, nonché da quanto previsto da tutti in piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito precisati.

1) La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: l'eventuale recinzione, la pulizia e la manutenzione del cantiere.

2) Tutte le opere provvisorie quali ponti, assiti, cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro venisse particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza.

3) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'ente appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

4) L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgeranno i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.

Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non saranno effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL - INPS) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge.

Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni all'ente

appaltante, ne per accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.

5) Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4 anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'ente appaltante.

6) Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza sul lavoro, fornito dal committente in ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008.

7) La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del cantiere e delle opere da costruire secondo le prescrizioni della Stazione appaltante e in conformità alle vigenti normative.

8) La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere eseguite.

9) La manutenzione fino al collaudo delle opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro collaudo la Stazione appaltante ritenga di iniziare l'uso, essa ne ha il pieno diritto; in tal senso l'Appaltatore dovrà rispondere per difetti derivanti da vizi o, negligenza di esecuzione o da materiali scadenti; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso.

10) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

11) Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc.;

La Ditta aggiudicataria è tenuta a valutare oneri ed obblighi di cui sopra nello stabilire l'offerta.

#### **Tabella informativa - Custodia dei cantieri.**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n.1729/UL del 1° giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici.

### **ART. 21 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente foglio condizioni sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell'Ente appaltante non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l'Ente appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di

ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.

L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

## **ART. 22** **LAVORI NON PREVISTI**

Eventuali lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla loro determinazione con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto con utilizzo del listino prezzi della Provincia Autonoma di Trento o della Regione Veneto in vigore.

I nuovi prezzi sono scelti dal D.L. senza che l'impresa possa vantare nulla, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **ART. 23** **RISERVE DELL'APPALTATORE**

Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'art. 190 e 191 del D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii. La riserva deve essere iscritta ed esplicita, pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo e di questioni di interpretazione di norme del contratto e del capitolato.

L'appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50. e ss.mm.ii..

## **ART. 24** **CONTROVERSIE**

Il termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente

capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

**ART. 25**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'IMPRESA**

E' in facoltà dell'Ente appaltante di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre l'Ente appaltante avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, l'Ente appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso dell'Ente appaltante, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente l'Ente appaltante.

**ART. 26**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'AMMINISTRAZIONE**

E' facoltà dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 , di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo del contratto e l'ammontare delle opere eseguite quando questo sia inferiore al primo, escluso ogni altro compenso.

**ART. 27**  
**PREZZI DELL'APPALTO**

I lavori, le forniture e somministrazioni di operai saranno pagati con i prezzi unitari offerti, di cui alle liste delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, che si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi offerti comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previste nel presente foglio condizioni e comunque quanto necessario per dare l'opera appaltata completa in ogni sua parte ed eseguita a perfetta regola d'arte. Perciò l'appaltatore non potrà pretendere sovra prezzi di nessun genere per variazioni del mercato, cioè del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, trasporti, per dazi, perdite, scioperi, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro fino a collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Nel prezzo dell'appalto si intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli.

Resta inteso che non saranno compensati in nessun modo lavori eccedenti quelli indicati, qualità migliori dei materiali, lavorazioni più accurate di quanto prescritto; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, dimensioni o altro a quanto stabilito. I prezzi dei lavori non varieranno affatto ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori stessi, previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei lavori, in ore festive o in ore notturne.

## **ART. 28** **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.

I materiali proverranno da località e fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e Laboratori che verranno indicati dalla Direzione lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del personale preposto dal Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali indicati dalla Direzione lavori.

In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti presso i Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti.

Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall'Ente Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.

Resta l'obbligo dell'impresa ad attenersi alle disposizioni indicate nei documenti di progetto che fanno riferimento ai Criteri Ambientali Minimi, di cui al DM 11-10-2017, relativamente alle caratteristiche ambientali dei prodotti impiegati, comunque nei limiti stabiliti dal Capitolato Speciale – parte 2<sup>a</sup>.

## **ART. 29** **NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La valutazione del lavoro *a corpo* è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. (per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale sull'importo a base d'asta)

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. (oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari)

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Non saranno in nessun caso ammesse dimensioni inferiori a quelle di Progetto salvo eventuali tolleranze previste dal Progetto stesso.

L'Appaltatore, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, sarà chiamato al rifacimento delle opere deficienti a totale suo carico.

Resta salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Il ricorso alle prestazioni in economia dovrà avere carattere assolutamente eccezionale e potrà essere adottato per lavori secondari e di poca importanza e incidenza economica.

Tutti gli oneri e spese dell'Appaltatore per i tracciamenti e la conservazione degli stessi, gli oneri e spese necessarie per il prelievo di campioni di qualsiasi genere nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione e di tutti quelli necessari per le prove previste, nonché per le prove da eseguire presso laboratori ufficiali al fine di accertare le caratteristiche dei singoli materiali e la rispondenza degli stessi e dei lavori eseguiti alle prescrizioni di progetto ed agli ordini della Direzione lavori fatte salve eventuali diverse precise indicazioni di progetto, si intendono compresi e compensati nei singoli prezzi di elenco.

Sono altresì a carico dell'impresa l'ottenimento di tutte le dichiarazioni ambientali, certificazioni di prodotto o autodichiarazioni ambientali, previste dai Criteri Ambientali Minimi, come indicato negli elaborati del progetto esecutivo.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.